



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" – Campobasso

Viale Principe di Piemonte, 2/A – Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377
Sito Internet: www.conservatorioperosi.it – Email: info@conservatorioperosi.it
Codice Fiscale: 80008630701

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA

Articolo 1

(Premesse)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica (definiti anche corsi di base o propedeutici), organizzati per periodi di studio e livelli di competenza, finalizzati a formare negli studenti le competenze adeguate per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

Articolo 2

(Attivazione dei Corsi di formazione pre-accademica)

1. Il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica, è così disciplinato:

- a. Regolamento di funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica;
- b. Documento sugli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) in riferimento alle aree formative coinvolte, agli insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio pre-accademico;
- c. Piani di studio dei vari Corsi di formazione pre-accademica, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che contribuiscono al Corso nonché delle tipologie di attività formative e delle misure orarie;
- d. Programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza, relativamente ad ogni insegnamento.

Articolo 3

(Distinzione dei Corsi in periodi e livelli di competenza)

1. Nei corsi di formazione pre-accademica si distinguono due o tre periodi di studio:

- A. LIVELLO BASE
- B. LIVELLO MEDIO
- C. LIVELLO AVANZATO

2. In ciascun periodo di studio sono individuate le discipline che ne definiscono il percorso formativo.

3. Il percorso formativo è finalizzato al raggiungimento degli OSA mediante l'acquisizione di individuati livelli di competenza per i vari insegnamenti.

4. Nell'ambito della formazione pre-accademica il Consiglio Accademico può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Bienni di Eccellenza Strumentale con la finalità di far conseguire nello studente abilità interpretative tali da sviluppare una personalità artistica eccezionale.

Articolo 4

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei Corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 5 aree formative.

- Esecuzione e interpretazione / Composizione

- Teoria e analisi
- Musica d'insieme
- Storia della musica
- Tecnologia musicale

2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.

3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti in specifica tabella, comprensivi della verifica di fine periodo.

4. Gli obiettivi specifici di apprendimento per i vari periodi, per le aree formative e per gli insegnamenti concorrenti sono definiti nella allegata tabella **A**.

5. Il piano di studi di ogni Corso e le ore di lezione annue massime nel periodo, anche per gli insegnamenti concorrenti, sono definiti nella allegata tabella **B**.

6. Il Conservatorio stabilisce i programmi orientativi di esame o modalità di verifiche nella allegata tabella **C** in relazione agli insegnamenti previsti nei Corsi, correlati al piano degli obiettivi di apprendimento e articolati in livelli di competenza; tali esami possono essere sostenuti anche da candidati esterni con accertamento delle correlate certificazioni di livello di competenza.

7. Il Consiglio Accademico sottopone a eventuale aggiornamento, prima della scadenza delle domande di ammissione, le tabelle **A, B e C**.

Articolo 5

(Sessioni d'esame)

1. Le sessioni di esame sono tre: estiva – autunnale – invernale e ogni periodo di studio ha inizio a Ottobre.

Articolo 6

(Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione)

1. Per essere ammessi ai Corsi di formazione pre-accademica è necessario presentare domanda al Conservatorio entro i termini annualmente stabiliti e sostenere il relativo esame. I candidati idonei saranno inclusi nella relativa graduatoria di validità annuale che costituisce riferimento per l'ammissione, nei limiti dei posti disponibili.

2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei periodi nei quali è articolato il Corso. Qualora la domanda sia prodotta per il secondo e il terzo periodo di studi, il candidato dovrà possedere le competenze previste nel piano dell'offerta formativa del Corso, relative ai periodi precedenti. Tali competenze saranno verificate dalla commissione preposta agli esami di ammissione, in tal caso integrata da docenti delle discipline di base. Potranno essere attribuiti eventuali debiti.

3. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.

Articolo 7

(Ammissioni con debiti)

1. Si dà deroga parziale alla condizione di ammissione ai livelli, con perfetto allineamento di tutte le certificazioni pregresse necessarie, laddove sia presente la certificazione pregressa, per quanto riguarda la disciplina principale d'indirizzo del corso, non ancora per le altre, e l'esame d'ammissione abbia espresso valori particolari, per attitudini, talento, preparazione specifica sulla materia d'indirizzo. In questo caso si dà soglia minima di voto, per realizzare una tale possibilità, di nove su dieci, relativamente alla materia principale d'indirizzo del corso.

2. Deve essere sempre presente raccordo perfetto e senza debiti per la materia principale. Inoltre, una condizione di ammissione in deroga con debiti nelle competenze richieste può realizzarsi solo per periodi in relazione di immediata prossimità, vale a dire, laddove, sia presente per la materia principale il perfetto raccordo senza debiti, e l'assenza di certificazione per altre materie riguardi il livello immediatamente sottostante. In questo senso, se l'ammissione riguarda il Terzo periodo di studi, si dovrà avere perfetta presenza di certificazione di livello, per la materia principale nel livello antecedente, mentre per altre materie

potrà darsi una carenza di certificazione, ma solo per i livelli di competenza immediatamente antecedente; le certificazioni di livello previste per il Primo periodo di studi devono essere invece tutte pienamente esaurite.

3. Anche per i corsi di Canto e di Composizione, si dà possibilità, in presenza di particolari attitudini, che vengano riscontrate nel contesto dell'esame di ammissione, di un accesso con debiti.

4. In tutti i casi ove sia prevista ammissione con debiti, questi vanno sanati, senza alcuna deroga possibile, entro il limite del compimento del periodo in cui si sia ottenuta ammissione.

Art. 8

(Esame di conferma)

1. Dopo aver ottenuto ammissione ai corsi di fascia pre-accademica, nel contesto degli studi si dà un ulteriore momento di verifica, che risulta logicamente correlato all'esame di ammissione. Tale esame, che è detto esame di conferma, intende valutare lo studente a una certa distanza di tempo, dopo l'esame di ammissione. Intende operare verifica circa i traguardi raggiunti, il persistere delle motivazioni allo studio, il maturare delle competenze nell'arco di tempo trascorso.

2. In attesa dell'esame di conferma lo studente è nella cosiddetta condizione di studente "in prova".

3. L'esame di conferma si opera rispetto alla disciplina principale di studio, secondo i livelli in cui l'esame viene a ricadere.

4. L'esame di conferma si tiene entro un massimo di due anni dall'avvenuta ammissione, se l'ammissione ha riguardato il Primo periodo di studio, entro 1 anno nei casi del Secondo e del Terzo periodo di studio.

5. E' in carico al docente della disciplina principale la scelta della tempistica circa l'esame di conferma, entro i limiti massimi indicati al comma 4.

6. Il non superamento dell'esame di conferma comporta l'interruzione degli studi nel contesto dei corsi di fascia pre-accademica del Conservatorio.

7. Superato l'esame di conferma si supera il cosiddetto periodo in prova e lo studente risulta definitivamente strutturato nei corsi di fascia pre-accademica del Conservatorio.

Art. 9

(Limiti d'età)

1. Per l'iscrizione ai corsi di fascia pre-accademica non sono posti limiti di età. Eccezion fatta per Canto (16 anni minimo).

Art. 10

(Sessioni d'esame)

1. Gli esami di ammissione si svolgono ordinariamente nella sessione autunnale; in caso di disponibilità di posti ulteriori rispetto alle richieste può essere prevista una riapertura dei termini di presentazione delle domande.

2. L'offerta didattica dei corsi di fascia pre-accademica si costituisce nel concorrere di diversi insegnamenti, secondo lo schema di articolazione didattica che si ritrova all'art. 3, per varie articolazioni di livelli. Gli insegnamenti, nelle varie articolazioni di livelli, prevedono svolgimento di un esame, che certifichi, per essi, il conseguimento del previsto livello di competenza.

3. Possono presentare domanda per sostenere gli esami finali di livello, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo di un corso, anche candidati esterni cioè candidati privatisti non iscritti ai corsi di fascia pre-accademica del Conservatorio.

4. Gli esami finali dei livelli dei corsi di fascia pre-accademica si svolgono, per i candidati interni, in tre possibili sessioni di a.a., estiva, autunnale, invernale. Per i candidati esterni, privatisti, in due sessioni, estiva e autunnale.

Art. 11

(Durata)

1. In termini generali, ciascun Corso di formazione musicale di base presenta il seguente schema ordinario di articolazioni di periodi di studio e di durate in anni per ognuno di essi:

Primo periodo di studio – 3 anni;

Secondo periodo di studio – 2 anni;

Terzo periodo di studio – 3 anni.

2. E' tuttavia possibile, in presenza di particolari talenti e capacità di studio, che tale durata si riduca, sino a una soglia minima che è stabilita in un anno rispetto a ogni periodo indicato.

3. Dall'altra parte, si dà possibilità, in caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi ordinari previsti, tenuto conto delle specifiche regole che sono dettate rispetto alle ripetenze, che lo studente frequenti per ciascun periodo un ulteriore anno, oltre il limite stabilito come ordinario, al fine di completare la propria preparazione.

4. I singoli insegnamenti hanno scorrimento relativamente flessibile, come anche gli esami che vi sono collegati. È altresì possibile anticipare la frequenza di un insegnamento previsto in un periodo successivo purché si possieda l'attestato di superamento del livello di competenza del periodo precedente, se previsto, per lo stesso insegnamento.

5. Vale comunque la regola della durata ordinaria generale per ciascun periodo, per cui, pur nello scorrimento flessibile dei vari insegnamenti, tutti gli insegnamenti del Primo periodo vanno esauriti entro una durata massima di 3 anni (+1 di possibile ripetenza), tutti quelli del Secondo periodo entro un massimo di 2 anni (+1 di possibile ripetenza), tutti quelli del Terzo periodo entro un massimo di 3 anni (+ 1 di possibile ripetenza).

Art. 12

(Passaggi di anno e di livelli, debiti)

1. Il passaggio da un anno al successivo, per ciascun insegnamento all'interno di ciascun Periodo, avviene secondo giudizio formulato dal docente.

2. I professori formulano, per ciascuno studente, una valutazione di fine anno espressa in decimi.

3. Il giudizio di promozione si formula con voto tra 6 e 10. La valutazione negativa è data da ogni voto inferiore a 6.

4. In carico del docente è anche il giudizio positivo, che comporti abbreviazione del percorso, per l'insegnamento di competenza.

5. Ogni qualvolta il professore ritenga che lo studente abbia conseguito le competenze proprie del livello dell'insegnamento seguito, lo propone per l'accesso alla verifica finale indipendentemente dagli anni di corso effettivamente frequentati.

6. E' concessa una sola ripetenza nell'ambito di ogni Periodo. Lo studente che ottiene due valutazioni negative nel contesto di un Periodo non può proseguire la carriera e, in caso intenda continuare gli studi, deve sottoporsi ad un nuovo esame di ammissione. Questa regola vale per tutti gli insegnamenti, e non soltanto per quello principale d'indirizzo.

7. Nel caso che la condizione della doppia ripetenza si formuli, in entrambi i casi, per giudizio del singolo docente, è necessario tenere procedura di esame di verifica del giudizio, di fronte a commissione, che formulerà la valutazione definitiva, di promozione o bocciatura.

8. Lo studente che abbia conseguito l'attestazione finale di livello di un insegnamento è iscritto al Periodo successivo.

9. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di fascia pre-accademica, per tutti gli insegnamenti previsti, completando in tutti gli aspetti la propria formazione di fascia pre-accademica, può accedere senza debiti alla fascia accademica, ai corsi di Alta formazione musicale attivati presso l'Istituto, previo il superamento dell'esame di selezione.

Articolo 13

(Certificazioni di livello di competenza)

1. Per gli studenti interni la certificazione dei livelli di competenza per ogni OSA conseguito conterrà i seguenti elementi:

a) denominazione dell'insegnamento;

b) livello di competenza acquisito;

c) data esame;

d) valutazione (espressa in decimi);

e) obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

2. Possono presentare domanda per ottenere la certificazione dei livelli di competenza (alla fine di ciascun livello: base, medio, avanzato) anche candidati esterni, cioè candidati non iscritti ai corsi di formazione pre-accademica del Conservatorio.

3. Il Conservatorio stabilisce il programma di esame degli OSA, utile per la preparazione da parte di soggetti esterni, finalizzato al conseguimento della certificazione di competenza, per gli insegnamenti

che concorrono ai corsi di fascia pre-accademica. Tale programma coincide con il programma di esame dei candidati interni.

4. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione dei livelli di competenza conseguiti presso l'Istituzione, che rilascerà attestato nella seguente forma:

- a) denominazione dell'insegnamento;
- b) livello di competenza acquisito;
- c) date esami;
- d) valutazione dei singoli OSA espressa in decimi;
- e) obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

5. Le certificazioni dei livelli di competenza di cui al presente articolo sono utili per la prosecuzione del percorso formativo all'interno del Conservatorio di Musica di Campobasso, salvo eventuali riconoscimenti da parte di altri Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati se e nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Le certificazioni delle competenze di pari livello rilasciate da Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche estere, sono riconosciute dal Conservatorio di Musica di Campobasso se previste da apposite convenzioni.

Articolo 14

(Tipologie di attività formative)

1. Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage.

2. La frequenza ai Corsi e alle altre attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore previste dall'offerta. Sono previste deroghe a tale obbligo, concesse dal Direttore, su richiesta motivata sulla base di documentate e rilevanti situazioni.

Articolo 15

(Esami di accertamento delle competenze e Idoneità)

1. Per sostenere gli esami di accertamento delle competenze per ciascun insegnamento, è necessario presentare alla Segreteria didattica dell'Istituto entro i termini prescritti l'apposita domanda, corredata dai programmi d'esame.

2. Il programma d'esame deve rispettare gli obiettivi degli OSA.

3. La Commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno tre professori, di cui fa parte il docente della disciplina richiesta.

3. Il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in decimi. L'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.

4. In caso di discipline presenti in due periodi contigui, al termine del primo periodo il professore rilascerà una valutazione di idoneità necessaria per il prosieguo degli studi. I privatisti, qualora non fossero in possesso di adeguata certificazione, dovranno sostenere gli esami relativi ai vari periodi.

Articolo 16

(Passaggio dall'ordinamento previgente ai nuovi corsi di formazione pre-accademica)

1. Gli studenti iscritti ai Corsi dell'ordinamento pre-vigente, possono transitare su domanda ai Corsi di formazione pre-accademica di cui al presente Regolamento. A tal fine, la Commissione nominata dal Direttore, valuta ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente ordinamento in base alla tabella delle equipotenze determinata dal Consiglio Accademico.

2. Non è consentita la possibilità di transito dai Corsi pre-accademici verso i Corsi ordinamentali pre-vigenti ad esaurimento.

Articolo 17

(Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti)

1. E' consentita la frequenza a singole discipline, previo esame di ammissione, con rilascio, alla fine del periodo, del relativo attestato.

Articolo 18

(Compimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico)

1. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di formazione pre-accademica per tutti gli insegnamenti previsti, può accedere senza debiti alla fascia accademica del Conservatorio per la medesima disciplina, ai corsi di Alta Formazione Musicale attivati presso l'Istituto, previo superamento dell'esame di selezione e posizionamento utile nella relativa graduatoria.

Articolo 19

(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia pre-accademica, sempre previo superamento di esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di studio diverso.

2. E' possibile frequentare un corso di formazione pre-accademica, anche per uno studente iscritto ai corsi di Alta Formazione Musicale, nel caso che si tratti di corsi afferenti aree o periodi diversi.

Articolo 20

(Percorso propedeutico)

1. Il Conservatorio offre la possibilità a studenti di particolare talento, che ne abbiano fatto apposita domanda di frequentare un Percorso propedeutico, avente la durata minima di un semestre e massima di quattro semestri, nel quale sono previsti corsi di educazione motoria, educazione ritmica, educazione dell'orecchio, approcci strumentali vari.

Articolo 21

(Libretto degli studi)

1. A cura della Segreteria didattica è consegnato allo studente un "Libretto degli studi personale" sul quale, per ogni periodo di studio, sono indicati gli OSA, i laboratori e gli stage relativi al corso prescelto; di tale libretto la Segreteria dispone di copia digitale, per gli aggiornamenti.

2. L'esito dell'esame, dell'idoneità (laboratorio) e della frequenza (stage) è certificato sul libretto e su apposito verbale dal docente di riferimento o dal Presidente della Commissione di esame.

Articolo 22

(Oneri finanziari)

1. Gli importi dei contributi per sostenere ogni tipo di esame, per la frequenza dei Corsi previsti nel presente regolamento e per le eventuali ripetenze dei periodi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 23

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo dell'Istituto e può essere modificato qualora ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Accademico.